



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

VADEMECUM DEL FARMACISTA

notizie utili per gli iscritti all'albo

CONSIGLIO DIRETTIVO 2020-2024

Sen. Dott. Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (*Presidente*)

Dott. Michele DALFINO SPINELLI (*Vicepresidente*)

Dott. Carlo DEL PRETE (*Segretario*)

Dott.ssa Paola Lucia TAMMACCARO (*Tesoriere*)

Consiglieri

Dott. Michele ANTUOFERMO

Dott. Alfredo BALENZANO

Dott. Giuseppe DE RUVO

Dott. Francesco DI GIOIA

Dott. Gaetano FERRARA

Dott. Pasquale MININNI JANNUZZI

Dott. Giuseppe Gaetano MOREA

Dott.ssa Angela Vita NUZZOLESE

Dott.ssa Maria Carmen PAPPADOPOLI

On. Dott. Sergio SILVESTRIS

Dott.ssa Domenica STANGARONE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Avv. Francesco D'ALESSANDRO (*Presidente*)

Membri effettivi

Dott.ssa Agnese ARMENISE

Dott.ssa Rossella GALETTA

Membro supplente

Dott. Giuseppe PIGNATELLI

PRESENTAZIONE

Gentili Colleghe e cari Colleghi,

il valore sociale delle professioni liberali costituite in Ordine è un fatto inequivocabile. Quando la prestazione, poi, riguarda la sfera della tutela della salute, una regolamentazione adeguata ai tempi e funzionale alle esigenze di una società in continua trasformazione, non solo è giustificata ma diviene necessaria.

L'Ordine, quale Ente pubblico non economico con funzioni sussidiarie dello Stato, ha tra i suoi primi compiti quello di vigilare sull'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte, svolgendo così una funzione di garanzia sulla effettiva esistenza dei requisiti formali e sostanziali previsti per il corretto svolgimento dell'attività, che deve essere svolta nel rispetto dell'etica, della dignità e del decoro professionale.

È indubbio che il livello di qualità delle prestazioni professionali dipende anche, e in misura rilevante, dal patrimonio delle competenze che deve essere costantemente aggiornato in coerenza con i progressi scientifici e il contesto sociale, economico e politico di riferimento. In tal senso l'obbligo formativo previsto per il farmacista rappresenta un presupposto imprescindibile disciplinato dal sistema ECM e da apposite disposizioni normative e deontologiche.

Il Parlamento, con la Legge n. 3/2018, ha riformato le norme che disciplinano i compiti degli Ordini delle professioni sanitarie, risalenti al 1946 e al relativo Regolamento del 1950, consentendo così di superare e correggere un impianto normativo datato, obsoleto, lacunoso e inadeguato che aveva progressivamente indebolito la funzione degli Ordini.

La definizione della natura giuridica che identifica gli Ordini come Enti di diritto pubblico non economico con funzioni sussidiarie dello Stato, l'assenza di oneri per il bilancio pubblico, l'allargamento della partecipazione dei farmacisti iscritti, le modalità di elezione degli organi di rappresentanza, la

separazione della funzione di indirizzo politico da quella disciplinare con la istituzione degli uffici istruttori, la partecipazione ai sistemi di adeguamento del patrimonio dei saperi attraverso il progetto di formazione continua, costituiscono aspetti importanti della riforma normativa che, in una logica di ammodernamento, contestualizza le funzioni dell'Ordine con i nostri tempi, migliorandone la qualità a garanzia della collettività e della stessa comunità professionale, anche in riferimento al rispetto dei precetti deontologici.

Questo opuscolo, dalle caratteristiche di un vademecum, vuol essere un agevole strumento di consultazione e di concreto accompagnamento degli iscritti che troveranno più agevole acquisire informazioni utili per l'esercizio della professione e per rimanere sempre più "connessi" con l'Ordine e fruire dei servizi da esso erogati.

L'augurio sincero e affettuoso che rivolgo a tutti i Colleghi è che sappiano coniugare il verbo della professione al futuro, in virtuosa continuità con i principi fondamentali sanciti dal giuramento e dal Codice Deontologico.

Dicembre 2021



Luigi D'Ambrosio Lettieri

Presidente Ordine Interprovinciale
dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani

COS'E E COSA FA L'ORDINE DEI FARMACISTI



L'Ordine è un Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato, costituito al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale.

Rappresenta tutti i farmacisti iscritti all'Albo che esercitano la loro professione nei più disparati campi o settori produttivi, alcuni dei quali richiedono l'iscrizione obbligatoria all'Albo.

È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.

L'Ordine può essere strutturato a livello provinciale o interprovinciale.

L'Ordine, tra i suoi compiti principali:

- a) promuove e assicura l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità della professione e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicato nel relativo codice deontologico, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; esso non svolge ruoli di rappresentanza sindacale;
- b) verifica il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e cura la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, dell'Albo;
- c) assicura un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla sua azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
- d) partecipa alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

- e) conferisce il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di suo parere obbligatorio per l'adozione di disposizioni regolamentari (in Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19.11.2021 è stata pubblicata la Legge 8 novembre 2021, n. 163 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti". La Legge entrata in vigore il 4 dicembre 2021, all'art. 6 c. 1 prevede che la disciplina del carattere abilitante dell'esame finale di laurea in farmacia avrà decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo. Sarà cura di quest'Ordine dare notizia di ulteriori future comunicazioni sull'iter di adozione dei correlati decreti ministeriali e delle iniziative che verranno adottate in materia di tirocinio professionale);
- f) concorre con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuisce con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
- g) separa, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante;
- h) vigila sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

L'iscrizione all'Ordine avviene mediante presentazione di specifica domanda e prevede il pagamento di una quota annuale. L'iscrizione all'Ordine comporta per legge l'automatica iscrizione all'ENPAF, Fondazione di Diritto Privato per l'assistenza e la previdenza dei farmacisti.

Ai sensi della recente normativa in materia di obbligo vaccinale (**cf. art. 1 del D.L. N. 172/2021 che modifica gli artt. 3ter e 4 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 76/2021**), per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 (c. 6 art. 1 citato).

Gli iscritti all'Albo ogni quattro anni sono chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Elettori ed eletti sono dottori in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche regolarmente iscritti all'Albo.

Compiti istituzionali dell'Ordine:

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 3/2018 il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:

1. iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;
2. vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
3. assumere la rappresentanza esponentiale della professione e designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
4. promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
5. interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
6. provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
7. proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari;
8. adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e

sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

9. esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;

10. dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

Approfondimenti: interventi della L. 11/1/2018 n.3

Riteniamo utile sottolineare l'importanza degli interventi realizzati dalla riforma Lorenzin. Ecco di seguito i principali contenuti innovativi della legge:

Art. 12 - Esercizio abusivo della professione

Modifica all'art. 348 del Codice Penale

La disposizione, con una modifica all'art. 348 c.p., prevede un aumento dell'entità delle sanzioni penali comminate per la fattispecie generale di esercizio abusivo di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Per tale fattispecie è, infatti, prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro (mentre la disciplina precedente comminava la reclusione fino a sei mesi o la multa da 103 a 516 euro).

Sono inoltre introdotte pene specifiche e più elevate nei confronti del professionista che abbia determinato altri a commettere il reato suddetto ovvero abbia diretto l'attività delle persone che siano concorse nel reato medesimo. Tali pene consistono nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa da 15.000 a 75.000 euro.

E' inoltre introdotta la qualificazione di circostanza aggravante per i casi in cui i reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, limitatamente a quelle gravi o gravissime, siano stati commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria.

Art. 86 - Inserimento art. 86 ter disp. att. del codice di procedura penale (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria)

Nel caso di condanna per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove è sito l'immobile, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.

**Art. 123 - Sostituzione del c. 3 art. 123 TULS (R.D. n. 1265/1934)
(Detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia)**

È stato depenalizzato il reato di detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi in cui risulti, in relazione alla modesta quantità di tali medicinali, alle modalità di conservazione e all'ammontare complessivo delle riserve, che si possa concretamente escludere la destinazione al commercio degli stessi. I limiti minimi e massimi della sanzione amministrativa pecuniaria così introdotta sono pari, rispettivamente, a € 1.500 e a € 3.000.

Art. 16 - Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche

Fornisce una disposizione normativa di interpretazione autentica in grado di chiarire, senza più alcun dubbio, che anche nell'ambito del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche il punteggio massimo è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'art. 9 della L. 8 marzo 1968 n. 221.

Compiti istituzionali del Presidente

(Art. 29 DPR 05.04.1950 n.221 e successive modificazioni)

- ha la rappresentanza dell'Ordine
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli iscritti
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo
- dirige l'attività degli uffici
- nei procedimenti disciplinari verifica situazioni, fissa la data del giudizio, nomina il relatore, cura le comunicazioni e le notificazioni

Compiti istituzionali del Vicepresidente

(art. 2 c. 9 Legge n. 3/2018)

- sostituisce il Presidente in caso di assenza
- disimpegna le funzioni a lui delegate dal Presidente

Compiti istituzionali del Segretario

(Art. 31 DPR 05.04.1950 n.221)

- è responsabile del regolare andamento degli uffici
- cura e custodisce l'archivio, i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa, il registro dei pareri espressi dal Consiglio
- in assenza è sostituito dal consigliere più giovane che non sia il Tesoriere
- sottoscrive, insieme al Presidente, le deliberazioni del Consiglio Direttivo

Compiti istituzionali del Tesoriere

(Art. 32 DPR 05.04.1950 n.221)

- ha la responsabilità contabile dell'Ordine
- ha la traenza per il prelievo sui depositi riscuote le entrate
- da' pagamento ai mandati firmati dal Segretario
- cura la tenuta dei registri contabili
- custodisce libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti
- da' comunicazione al Consiglio Direttivo delle verifiche effettuate al Collegio dei Revisori dei Conti

Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti

(Art. 76 Regolamento di Amministrazione e Contabilità)

Il Collegio dei Revisori dei conti svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con gli Organi di vertice;
- b) pareri sulle proposte di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulla regolarità amministrativo-contabile delle variazioni di bilancio;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
- d) relazione sul rendiconto generale contenente l'attestazione sulla corrispondenza alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte;
- e) verifiche di cassa.

Principali compiti del Fiduciario dell'Ordine

(Artt. da 31 a 36 del Regolamento Interno approvato dal Comitato Centrale FOFI con delibera del 07.03.2018)

Il Fiduciario rappresenta l'elemento di collegamento tra l'Ordine e le Autorità Sanitarie locali.

- Il Fiduciario viene eletto tra tutti i farmacisti regolarmente iscritti all'Albo del Comune o dei Comuni di riferimento (compresi i farmacisti non residenti che, svolgendo attività professionale nel Comune, ne facciano espressa richiesta) e la sua elezione viene ratificata dal Consiglio dell'Ordine.
- Il Fiduciario, **quale elemento di collegamento tra l'Ordine e le autorità sanitarie locali**, mantiene i rapporti con queste ultime e riferisce tempestivamente all'Ordine ogni informazione affinché questi possa efficacemente intervenire, indirettamente o suo tramite.
- Il Fiduciario, sentito i titolari di farmacia di ogni Comune o del territorio di riferimento, rappresenta al Sindaco le eventuali deroghe agli orari di apertura obbligatori delle farmacie, da sotto-porre all'autorizzazione dell'Ordine, e definisce lo svolgimento dei turni del servizio festivo, pomeridiano e notturno, avendo cura che il servizio farmaceutico venga erogato con i necessari livelli di qualità ed efficienza, tenuto conto delle particolari esigenze del territorio.
- Il Fiduciario, sentito i titolari di farmacia di ogni Comune o del territorio di riferimento, compila il prospetto delle ferie annuali e lo trasmette all'Ordine – nei termini stabiliti – per la relativa approvazione e successiva trasmissione al Servizio farmaceutico della ASL.
- Il Fiduciario deve curare che il Comune svolga nei modi e nei tempi dovuti la procedura di revisione biennale relativa alla programmazione Territoriale delle farmacie.

- Il Fiduciario, ove ne ravvisi la necessità, può proporre all'Ordine la realizzazione di appositi incontri, riservati ai farmacisti del proprio comune o territorio di riferimento, per approfondire con-giuntamente le problematiche di maggiore rilevanza per il corretto espletamento della professione

I PRIMI PASSI DELL'ISCRITTO ALL'ALBO

1. iscriversi al centro dell'impiego

I Centri per l'Impiego Puglia / Bari / Bat sono strutture che forniscono servizi e propongono interventi personalizzati a sostegno dell'occupazione. La rete dei Centri per l'Impiego Puglia / Bari / Bat offre un'ampia gamma di servizi, i quali concorrono ad un unico obiettivo: ottimizzare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Trova il tuo centro per l'impiego più vicino.

2. iscriversi al portale garanzia giovani



<https://garanzigiiovani.anpal.gov.it/giovani>

È il piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile.

*Possono iscriversi i giovani residenti in Italia che, al momento della registrazione al portale nazionale o regionale, abbiano un'età compresa tra i 15 e i 29 anni che non siano impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo. I requisiti della **non occupazione** e del **non inserimento in un percorso di studio o formazione** devono essere posseduti al momento della registrazione al Programma e devono essere mantenuti durante tutto il percorso.*

3. iscriversi al portale farmalavoro



La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, con il supporto della Fondazione Francesco Cannavò, ha dato vita ad un'importante iniziativa rivolta a tutti i laureati in Farmacia e CTF.

Il progetto, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle associazioni più rappresentative del settore del farmaco, ha previsto la creazione di una piattaforma on-line, denominata FarmaLavoro (consultabile al sito www.farmalavoro.it) dedicata allo sviluppo professionale e al sostegno dell'occupazione nel mondo farmaceutico.

Un punto di riferimento nazionale del settore per tutti gli operatori e i professionisti in cerca di lavoro, che consenta di:

- consultare i trend di evoluzione degli scenari occupazionali;
- costruire strategie di specializzazione ed impiego (orientamento formativo e professionale);
- creare un unico autorevole punto di accesso alle domande e alle offerte di lavoro di settore.

4. contributo previdenziale ENPAF

Iscrivendosi all'Ordine ci si iscrive automaticamente all'ENPAF (DLCPS 233/46), con la possibilità di poter maturare una pensione attraverso il pagamento di un contributo annuo.

Indipendentemente dalla data di iscrizione, il contributo è dovuto per l'intero anno solare.

Il contributo pensione base annuo per il 2021 è di € 4.570,00. Di tale contributo può essere chiesta la riduzione del 33% (€ 3.056,00), del 50% (€2.300,00), dell'85% (€ 710,00), maturando così una pensione proporzionata all'importo pagato, se si rientra in una delle seguenti categorie:

- lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale (può chiedere la riduzione dell'85% o del 50% o del 33% con scelta assolutamente discrezionale);
- non esercitante la professione di farmacista (può chiedere la riduzione al massimo del 50%);
- disoccupato iscritto all'Ufficio di collocamento (può chiedere la riduzione al massimo del 85% per cinque anni);
- pensionato ENPAF non esercitante la professione di farmacista (può chiedere la riduzione dell'85% o del 50% o del 33%, riduzioni che dipendono da eventuali altri redditi).

Viene richiesta, inoltre, una quota di iscrizione una tantum di € 52,00 (non dovuta coloro che scelgono il "Contributo di solidarietà", vedi sotto).

A chi si iscrive per la prima volta, se lavoratore dipendente che esercita la professione o disoccupato iscritto all'Ufficio di collocamento, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un "Contributo di solidarietà". Tale contributo è a fondo perduto, non matura pensione e non viene restituito. Se la richiesta viene presentata in qualità di disoccupato iscritto all'Ufficio di collocamento, l'opzione per il contributo di solidarietà può essere mantenuto solo per cinque anni.

L'ENPAF a decorrere dal 1° gennaio 2014, per alleviare la posizione contributiva degli iscritti disoccupati ha modificato l'art. 21 del Regolamento prevedendo la riduzione del contributo di solidarietà dal 3%, del contributo previdenziale intero, all'1%.

Con decorrenza 1° gennaio 2014 i termini di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la richiesta di contribuzione di solidarietà sono stati modificati. Non più il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui la riduzione stessa si riferisce bensì il 30 settembre dell'anno in cui l'iscritto si trovi nelle condizioni per poter godere dell'aliquota di riduzione ovvero del contributo di solidarietà. Qualora i 6 mesi ed un giorno necessari per poter usufruire dei benefici in parola si compiano successivamente al 30 settembre è possibile presentare la relativa domanda entro il 31 dicembre, sempre dell'anno in cui si è nelle condizioni di poter usufruire della riduzione ovvero del contributo di solidarietà. La richiesta produce effetto dall'anno in corso alla data della domanda.

Nel caso dei titolari di farmacia, dei soci ovvero degli iscritti comunque associati agli utili di farmacia è necessario che tale posizione sia cessata l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di riduzione ovvero del contributo di solidarietà.

I nuovi iscritti possono presentare la relativa domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale. La stesura precedente stabiliva come termine il 30 settembre dell'anno in cui si richiedeva per la prima volta la contribuzione al nuovo iscritto. Con la dicitura attuale si è inteso rendere più chiaro il termine di decadenza, ancorandolo ad un evento perfettamente conoscibile dall'interessato (l'anno di iscrizione all'Ordine professionale).

5. consultare il sito internet (www.ordinefarmacistibaribat.it)

È indispensabile comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica in quanto tutte le comunicazioni, le news, le circolari che l'Ordine invia agli iscritti vengono trasmesse via e-mail, in rispetto dell'art. 27 (il cosiddetto "Taglia carta") del Decreto-legge n.112/2008 (convertito nella Legge 133/2008) che sollecita l'impiego dello strumento informatico per le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, allo scopo di ridurre l'utilizzo dei supporti cartacei.

Ogni variazione di residenza, indirizzo postale, indirizzo e-mail, recapiti telefonici, posizione professionale deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, all'Ordine allo scopo di tenere correttamente aggiornati i fascicoli personali degli iscritti.

6. consultare la casella di posta elettronica certificata

La Legge n. 2/2009, all'art. 16 comma 6, prevede l'obbligo per i professionisti iscritti in Albi di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata

Il Consiglio dell'Ordine, al fine di consentire ai propri iscritti all'Albo di adempiere al suddetto obbligo di legge, ha deliberato di dotare, a proprio carico, tutti i farmacisti iscritti all'Albo di una casella di posta elettronica certificata.

La propria casella di posta elettronica certificata è consultabile sia all'indirizzo <https://webmail.pec.fofi.it> inserendo le credenziali di autenticazione (indirizzo pec e password) ricevute dall'Ordine, sia installando l'app di Aruba Pec Mobile (disponibile su Google play e Apple store)

7. aggiornarsi acquisendo crediti ecm

L'obbligatorietà della formazione continua in medicina (ECM) e dell'aggiornamento professionale per tutti gli operatori sanitari è prevista dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dai successivi Accordi Stato-Regioni in materia (Accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2019), nonché dal D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, e dall'art. 7 del D.P.R. 137/2012 che al comma 1, in particolare, prevede che *“la violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”*.

La partecipazione alle attività di **Educazione Continua in Medicina**, oltre che obbligo giuridico, costituisce requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale, in quanto presupposto per garantire l'appropriatezza e l'efficacia della prestazione professionale. Conseguentemente, il farmacista ha il dovere del costante aggiornamento della propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute della collettività. Ai sensi del combinato disposto delle suddette disposizioni con l'art. 1, comma 3, lett. I), del D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e s.m.i., gli Ordini territoriali hanno il dovere di vigilare sul corretto adempimento da parte degli iscritti di tale obbligo formativo ECM.

L'art. 11 del Codice deontologico del Farmacista recepisce tale obbligo e ne riconosce l'imprescindibile funzione per l'adeguamento delle conoscenze ai progressi scientifici e ai cambiamenti nella governance sanitaria, nonché all'evoluzione della normativa professionale e della domanda di salute dei cittadini.

Ogni professionista sanitario ha diritto all'accesso alla formazione continua e a conoscere, in ogni momento, gli eventi erogati dai *Provider* (ossia dei soggetti accreditati presso l'Age.Na.S. o a livello regionale, che forniscono ai professionisti la formazione per l'acquisizione di crediti ECM), nonché i crediti maturati con la partecipazione agli stessi.

Coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ordine sono esonerati da questo obbligo per l'anno di iscrizione ed eventuali crediti maturati non possono essere utilizzati per l'anno successivo.

Escluso, come detto, il primo anno di iscrizione, per i neoiscritti i crediti formativi da maturare l'anno successivo sono 50.

Coloro che si reiscrivono, invece, non sono esonerati e dovranno maturare da subito 50 crediti l'anno.

Non è previsto un numero minimo di crediti da dover acquisire annualmente, pertanto, è possibile completare l'intero debito formativo anche in un singolo anno; tuttavia, ogni **singolo corso** ECM può consentire al **massimo** l'attribuzione di **50 crediti formativi**.

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, che è *Provider* nazionale ECM, accreditato presso l'Age.Na.S. con Id. n. 3836, ogni anno rende disponibili, su un'apposita piattaforma informatica FAD, corsi ECM coerenti col **Dossier formativo di gruppo FOFI** e gratuiti per tutti gli iscritti.

Detto **Dossier formativo** consente di conseguire crediti utili a coprire il fabbisogno formativo annuale e di ottenere una riduzione dei crediti obbligatori.

Per il triennio 2020-2022 è prevista una riduzione di 30 crediti formativi.

Sulla piattaforma della FOFI sono presenti corsi FAD, fruibili da tutti gli iscritti all'Albo, consultabili al seguente link:

<https://www.fadfofi.com/web/corsifad.asp>

Offerta ECM in collaborazione FOFI Provider/Fondazione Cannavò

La FOFI e la **Fondazione Francesco Cannavò** hanno realizzato una nuova proposta formativa con l'intento di assicurare ai farmacisti, attraverso un'attività sinergica e collaborativa, un'offerta che, pur rimanendo completamente gratuita per tutti gli iscritti all'albo e priva di sponsor, è al contempo di elevato interesse professionale, qualità e spessore scientifico,

nonché altamente innovativa, al passo con i tempi e sempre più coinvolgente, anche al fine di stimolare e aumentare la partecipazione dei farmacisti stessi agli eventi ECM di FOFI Provider.

Detti corsi sono disponibili al seguente link:

<http://farmacia-dei-servizi.ecm33.it/>

Per tutte le informazioni e gli approfondimenti si rinvia al sito istituzionale della Federazione degli Ordini Farmacisti Italiani al seguente link:

https://www.fofi.it/pg_f.php?id=11

INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO

Il Consiglio dell'Ordine, al fine di venire incontro alle esigenze degli iscritti venuti a trovarsi in condizioni di difficoltà economica, dovuta anche alla situazione pandemica, con deliberazione n. 49 del 22 giugno 2020, ha approvato il ***“Regolamento per l'erogazione dei contributi di assistenza agli iscritti all'Ordine”***, divenuto esecutivo con delibera n. 93/2020 del Comitato Centrale F.O.F.I. e presentato in occasione delle Assemblee Ordinarie del 12.12.2020 e del 2.07.2021.

All'uopo, l'Ordine ha istituito in sede di Bilancio Consuntivo 2019 un apposito fondo vincolato, ovvero il ***“Fondo Regolamento per l'erogazione dei Contributi di Assistenza agli iscritti all'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari e Barletta Andria Trani”***, della capienza di € 500.000,00 destinato all'erogazione dei contributi di assistenza agli iscritti all'Ordine che ne avranno diritto, a partire dall'anno 2021 e sino al 2025.

Pertanto, dal 1° gennaio 2021 sono abrogati: il ***“Regolamento per la concessione di sussidi per favorire la partecipazione agli Eventi Formativi ECM”***; il ***“Regolamento prestazione assistenza straordinaria agli iscritti”***; il ***“Regolamento per la concessione di sussidi in favore dei farmacisti iscritti all'Albo in stato di disoccupazione”***.

Il **nuovo Regolamento** contempla le seguenti prestazioni:

- prestazioni in caso di bisogno;
- prestazioni a sostegno della famiglia;
- prestazioni a sostegno della salute;
- prestazioni a sostegno della professione;
- prestazioni per spese funerarie.

Le prestazioni assistenziali sono erogate annualmente su delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta

Andria Trani e non sono tra loro cumulabili nel medesimo anno civile. Possono accedere ai sussidi gli iscritti in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Albo. La presenza di eventuali morosità significative nel versamento dei contributi dovuti all'Ordine e della contribuzione previdenziale e assistenziale ENPAF costituisce ostacolo all'accoglimento della domanda.

Le modalità, i termini di accesso ai singoli sussidi e la relativa modulistica saranno pubblicati sul sito istituzionale al seguente link:

http://www.ordinefarmacistibaribat.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1531:iniziative-in-favore-degli-iscritti-all-albo-erogazione-dei-contributi-di-assistenza-per-l-annualita-2021&catid=9&Itemid=183

In ordine alla scelta delle prestazioni/providenze in favore degli iscritti di cui al citato nuovo Regolamento, con deliberazione n. 19 del 12 febbraio 2021, il Consiglio dell'Ordine ha attivato, per l'annualità 2021, alcune delle misure assistenziali ivi previste, destinandovi un complessivo importo di € 100.000,00.

Riteniamo utile riportare, di seguito, i requisiti necessari per accedere alle prestazioni e ai sussidi concessi dall'Ordine per l'annualità 2021, raccomandando agli iscritti la periodica consultazione del sito per gli aggiornamenti del caso.

Per il 2021 Sono attive:

1) Le prestazioni in caso di bisogno di cui all'art. 2 comma 1 n. 1) del Regolamento, a cui è destinata la complessiva somma di € 30.000,00.

Possono beneficiare di tale istituto i farmacisti iscritti all'Albo, che siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione (ad eccezione della/e annualità nella/e quale/i si è manifestato lo stato di bisogno) e che, a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, manifestatisi nelle annualità 2020 - 2021, vengano a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica e non siano in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della vita per fatti e circostanze di rilevante entità non imputabili all'iscritto, non avendo diritto a forme di assistenza da parte di altri Enti pubblici o privati.

Il trattamento consiste nell'erogazione di una somma di denaro, di importo massimo pari ad € 1.500,00, la cui entità sarà determinata sulla base del valore ISEE e del numero di domande pervenute entro le ore 24:00 del 31.01.2022 (sempre nell'ambito della somma disponibile) e sulla base di apposita graduatoria.

2) Le altre provvidenze a sostegno della genitorialità di cui all'art. 8 lett. d) del Regolamento, a cui è destinata la complessiva somma di € 25.000,00.

Possono beneficiare di tale istituto i farmacisti iscritti all'Albo, che siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione, con figli, anche adottati o in affido, fino a 3 anni di età, il cui nucleo familiare abbia avuto, nell'anno 2020, un reddito imponibile complessivo inferiore o pari ad € 35.000,00.

Il sussidio è concesso relativamente agli oneri sostenuti (a partire dal 1° gennaio 2021) per ciascun figlio, anche adottato e/o in affido, fino ai 3 anni di età, a seguito della fruizione delle seguenti prestazioni:

- baby sitting,
- servizi socio educativi per la prima infanzia, innovativi/integrativi,
- asilo nido.

L'entità del contributo, erogato in unica soluzione e di importo massimo pari ad € 500,00 per ciascun figlio, sarà determinata sulla base del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente e del numero di domande pervenute entro le ore 24:00 del 31.01.2022.

In caso di parità dei valori ISEE la precedenza è determinata dal maggior numero dei figli.

3) I Contributi o convenzioni, anche in collaborazione con altre istituzioni e/o enti e/o associazioni e/o altri Enti per la fruizione di asili nido e scuole materne e ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e impegni familiari e lo svolgimento della professione farmaceutica di cui all'art. 16 lett. a 3) del Regolamento, a cui è destinata la complessiva somma di € 25.000,00.

Possono beneficiare di tale istituto i farmacisti iscritti all'Albo, che siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione, con figli, anche adottati e/o in affido, di età compresa tra i 4 e i 6 anni (che, nell'anno educativo/scolastico 2020/2021, frequentino la scuola dell'infanzia/materna, comunale, statale o privata, ovvero fruiscano di servizi socio educativi, innovativi/integrativi) ed il cui nucleo familiare abbia avuto, nell'anno 2020, un reddito imponibile complessivo inferiore o pari ad € 35.000,00.

Il sussidio è concesso relativamente agli oneri sostenuti (a partire dal 1° gennaio 2021) per ciascun figlio, anche adottato e/o in affido, di età compresa tra i 4 e i 6 anni, a seguito della fruizione delle seguenti prestazioni:

- prestazioni di baby sitting,
- servizi socio educativi per l'infanzia, innovativi/integrativi,
- scuola dell'infanzia/materna, comunale, statale o privata.

I contributi sono erogati, fino ad esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando e del numero di domande pervenute entro le ore 24:00 del 31.01.2022, secondo una graduatoria formata sulla base dei valori ISEE.

In caso di parità dei valori ISEE la precedenza è determinata dal maggior numero dei figli.

4) Organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di corsi qualificanti di cui all'art. 16 lett. b1) del Regolamento, a cui è destinata la complessiva somma di € 20.000,00.

Destinatari del bando sono tutti gli iscritti all'Albo fino al compimento del 45° anno di età, che siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Albo, il cui nucleo familiare abbia avuto, nell'anno 2020, un reddito imponibile complessivo inferiore o pari ad € 35.000,00.

L'entità del contributo, erogato in unica soluzione e di importo massimo pari ad € 150,00 per ciascun iscritto, sarà ripartita tra tutti i beneficiari entro il limite di spesa effettivamente sostenuta dal singolo richiedente e del numero di domande pervenute entro le ore 24:00 del 31.01.2022.

Per ulteriori informazioni:

http://www.ordinefarmacistibaribat.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1531:iniziativa-in-favore-degli-iscritti-all-albo-erogazione-dei-contributi-di-assistenza-per-l-annualita-2021&catid=9&Itemid=183

FONDAZIONE NICOLA E VITO ANTONIO RUGGERI

Scuola di Scienze Farmaceutiche



L'Ordine dei Farmacisti di Bari nel 1997 grazie all'atto di generosa munificenza dell'illustre Collega dottor Nicola Ruggieri ha voluto istituire una Fondazione finalizzata all'implementazione dei saperi e delle cognizioni professionali dei laureati in Farmacia e C.T.F. iscritti all'Albo. Una Fondazione che di fatto assumesse la natura e le funzioni di una *Scuola di Scienze farmaceutiche*.

Così, dopo un iter complesso, affrontato con tenace determinazione, la *Fondazione Nicola e Vito Ruggieri, Scuola di Scienze Farmaceutiche*, nel maggio del 1999 ottenne da parte del Presidente della Giunta Regionale della Puglia il riconoscimento della personalità giuridica.

Successivamente, in data 18 maggio 2016, a seguito della delibera di approvazione da parte del Consiglio della *Fondazione Nicola e Vito Antonio Ruggieri* del nuovo Statuto ratificato, alla presenza del notaio Guaragnella, ha ottenuto da parte della Prefettura di Bari, l'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000.

Le modifiche statutarie consentono alla Fondazione di operare nell'intero territorio nazionale, anche attraverso uno spirito più rappresentativo e attento alle nuove esigenze professionali e collettive.

Pertanto, il riconoscimento formale della sua personalità giuridica conferisce dignità e prestigio al progetto operativo già avviato. Partner privilegiato dell'attività che la Fondazione pone in essere, è ovviamente la Facoltà di Farmacia dell'Università di Bari, con la quale il nostro Ordine vanta peraltro una ormai consolidata consuetudine di proficui rapporti di collaborazione.

Lo scopo fondamentale della Fondazione è quello di determinare, attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative rivolte alla formazione, alla qualificazione e all'orientamento professionale della Classe Farmaceutica, la valorizzazione e la tutela della figura del Farmacista, il suo costante

aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, al fine di fornire al cittadino risposte affidabili, garantite e sicure in termini di appropriatezza delle prestazioni professionali e di efficacia ed efficienza del servizio pubblico farmaceutico.

In tal senso la Fondazione in circa vent'anni di attività ha promosso e realizzato:

- corsi di formazione residenziale, sviluppati nell'ambito del programma di Educazione continua in medicina (ECM), rivolti ai farmacisti;
- convegni, riunioni e seminari di studi, inerenti le materie farmaceutiche;
- iniziative editoriali volte al progresso scientifico-culturale della professione del Farmacista;
- attività di collaborazione e di sviluppo di programmi scientifici con Enti che agiscono nel campo farmaceutico.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ruggieri è così composto:

Presidente Onorario

Sen Dott. Luigi d'Ambrosio Lettieri

Presidente

Dott. Michele Dalfino Spinelli

Vicepresidente

Dott.ssa Maurizia Laudadio Roberto

Segretario

Dott.ssa Francesca Sonnante

Coordinatore Comitato Scientifico

Prof. Carlo Franchini

Componenti

Dott.ssa Federica Faccitondo

Dott. Giuseppe Lopetuso

Dott. Giuseppe Gaetano Morea

Dott.ssa Paola Tammaccaro

PORTALE WEB SITO FOFI - www.fofi.it



Si riportano di seguito alcune informazioni pratiche relative all'accesso e ai contenuti.

Accesso farmacisti

I farmacisti iscritti all'Albo potranno accedere dall'home page cliccando sulla scheda "[Farmacisti](#)" e inserendo il proprio codice fiscale nell'apposito campo. Il sistema provvederà, tramite un nuovo software creato appositamente per tale funzionalità, a verificare l'iscrizione all'Albo collegandosi automaticamente alla Intranet OrdinePnet e confrontando i dati con il database dell'Ordine.

Contenuti e novità

Oltre ai tradizionali contenuti (comunicati, news, circolari, etc.), è linea nell'area riservata ai farmacisti il testo di legislazione "[Guida pratica per il farmacista](#)" destinato a supportare l'attività professionale.

SITO ENPAF

Il sito web dell'ENPAF www.enpaf.it offre all'iscritto la possibilità di mantenere costantemente aggiornata la propria conoscenza in merito alle problematiche di carattere previdenziale.

La ricerca per argomenti, della documentazione e della modulistica è stata resa più accessibile grazie a due nuove modalità, costituite una dall'ordine alfabetico e l'altra per parola chiave.

I servizi on line consentono all'iscritto che si collega al sito dell'ENPAF: www.enpaf.it l'accesso alle informazioni di propria pertinenza relativamente a:

- dati anagrafici e di iscrizione
- storia contributiva
- contributi dell'anno in corso
- periodi di disoccupazione
- riscatti
- ricongiunzioni

Modalità di registrazione

- l'iscritto indica il proprio nome ed i propri estremi anagrafici nella pagina web.
- se validato, riceve una e-mail contenente la prima parte del codice PIN (6 caratteri)
- entro alcuni giorni riceve al proprio indirizzo di residenza la seconda parte del codice PIN (restanti 6 caratteri)
- con il PIN completo, può accedere alla consultazione (indicando il proprio C.F.)

Registrazione – Aspetti importanti

- l'iscritto deve indicare correttamente il proprio nome, cognome e codice fiscale
- l'indirizzo indicato dall'iscritto deve coincidere con l'indirizzo di residenza registrato presso ENPAF, pena la mancata registrazione
- l'indirizzo e-mail indicato dall'iscritto deve essere valido e raggiungibile

Presenti sempre sul sito e utilissime, inoltre, sono le Newsletter attraverso le quali l'Enpaf, ha istituito un validissimo servizio di aggiornamento relativo a tutte le problematiche previdenziali, assistenziali e contributive trattate dall'Ente.

“IL FARMACISTA ONLINE”

IL QUOTIDIANO ON-LINE DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI

Il Farmacista Online è il quotidiano della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani che ti mantiene aggiornato sui temi di maggiore interesse e attualità consentendo un migliore esercizio della professione.

La testata viene inviata direttamente nella casella di posta elettronica comunicata da ciascun iscritto al proprio Ordine Professionale.

Al fine di non perdere le novità della professione, gli iscritti per ricevere nella propria casella di posta elettronica il quotidiano federale on-line “*Il Farmacista Online*” sono invitati a comunicare i propri dati nell’apposita area di registrazione accessibile sul sito www.ilfarmacistaonline.com.



**ORDINE INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI
DI BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

UFFICI DI SEGRETERIA

Dott.ssa Giulia Caputo

Avv. Domenica Boscia

Dott.ssa Giuliana Milano

Via G. Devitofrancesco, 4/C - 70124 BARI

Tel. 080.5421451 - Fax 080.5421683

E-mail: ordinefarmacistiba@pec.fofi.it - posta@ordinefarmacistibaribat.it

www.ordinefarmacistibaribat.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI

dal Lunedì al Venerdì

.30 – 12.30

apertura pomeridiana

Martedì e Giovedì

15.00 – 16.00